

**Onlus: solo le Cooperative Sociali di tipo B possono gestire un albergo-ristorante.**

La [Risoluzione n. 15452 del 30 gennaio 2014](#) del Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori) ha reso pubblica la posizione che l'Agenzia delle Entrate ha espresso con nota del 21 novembre 2013 (consulenza giuridica n. 954-17/2013) in merito al seguente quesito: una Onlus può subentrare all'attività di un pubblico esercizio albergo-ristorante?

L'Agenzia dell'Entrate adotta un'interpretazione restrittiva il cui esito è quello che abbiamo sintetizzato nel titolo: tra tutte le Onlus, incluse quelle cosiddette di diritto, solo le Cooperative Sociali di tipo B possono gestire un albergo-ristorante.

Vediamo però come l'Agenzia delle Entrate arriva a siffatta conclusione.

Come noto, gli enti che vogliono qualificarsi come Onlus sono tenuti a svolgere attività esclusivamente in uno o più dei settori previsti dall'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460/1997.

1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
2. assistenza sanitaria;
3. beneficenza;
4. istruzione;
5. formazione;
6. sport dilettantistico;
7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico;
8. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
9. promozione della cultura e dell'arte;
10. tutela dei diritti civili;
11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Tutte le attività svolte da una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale devono essere dirette al perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Per alcuni di questi settori, affinché ciò avvenga, occorre che le attività abbiano come destinatari persone svantaggiate a livello fisico, psichico, economico, sociale o familiare, oppure che siano dirette a beneficiare i componenti di collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.

Si tratta dei seguenti settori (a solidarismo cosiddetto condizionato): assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili. Lo stesso vale per le attività di promozione della cultura e dell'arte, salvo che per esse siano riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

In presenza di finanziamenti statali, infatti, quello della promozione della cultura e dell'arte si configura come settore a solidarismo cosiddetto immanente, al pari dei settori di assistenza sociale e sociosanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente e ricerca scientifica, per i quali si prescinde dalle condizioni di svantaggio dei destinatari delle attività.

Una Onlus non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali negli undici settori sopra elencati, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

E' la legge ad indicare quali attività possono essere considerate connesse, e a quali condizioni possono essere esercitate.

Il decreto legislativo n. 460/1997 definisce direttamente connesse a quelle istituzionali:

- le attività di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili esercitate in assenza delle condizioni di svantaggio dei beneficiari;
- quelle accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse.

L'Agenzia delle Entrate esemplifica con la vendita di depliant nei botteghini dei musei, di magliette pubblicitarie e/o di altri beni di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione della cittadinanza, nonché con la preparazione di personale specialistico da utilizzare all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle finalità statutarie. Sempre secondo la discutibile interpretazione dell'Agenzia delle Entrate *"l'accessorietà presuppone un collegamento con l'attività istituzionale non solo funzionale, ma anche e soprattutto materiale, nel senso che l'attività connessa non deve potersi configurare come un'attività commerciale esercitabile anche separatamente dall'attività istituzionale"*.

L'esercizio delle attività connesse deve rispettare due limiti, da calcolarsi per ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno degli undici settori:

- I. le attività connesse non devono prevalere su quelle istituzionali;
- II. i proventi delle attività connesse non devono superare il 66% delle spese complessive dell'ente.

Dal quadro normativo sopra delineato emergerebbe, secondo l'amministrazione finanziaria, che *“non è consentito alle Onlus ... subentrare all'attività di un pubblico esercizio albergo-ristorante in quanto detta attività non è riconducibile tra le attività istituzionali né tra le attività connesse ... che possono essere svolte dalle Onlus”*.

Il provvedimento prende anche in esame l'ipotesi che tale subentro sia in capo ad una Onlus di diritto, ossia quegli enti che sono Onlus “nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità”:

- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge quadro n. 266 del 1991;
- le organizzazioni non governative idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987;
- le cooperative sociali ex legge n. 381 del 1991.

Dall'esame delle rispettive leggi speciali, quelle ai sensi delle quali discende l'automatica qualificazione come Onlus, secondo l'Agenzia si desumerebbe che l'attività in esame:

- per le OdV non può essere ricompresa tra quelle commerciali marginali consentite dal D.M. 25 maggio 2005;
- per le ONG non è riconducibile all'attività istituzionale di cooperazione allo sviluppo né all'attività commerciale accessoria.

Infine, mentre le Cooperative Sociali di tipo A sono quelle che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi, quelle di tipo B sono quelle che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Per queste ultime, nel rispetto delle condizioni e limiti (es. gli svantaggiati devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa) previsti dalla normativa, è ammissibile la gestione di un albergo-ristorante.

*Avv. Maddalena Tagliabue*